



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

DIPARTIMENTI DI SANITÀ
PUBBLICA II Direttore

Decisione Numero 73 del 12/01/2021

Oggetto: Rimborso spese dei vaccini per ripopolamento in favore dell'Azienda Agricola
Ovomontano, Via Campodolio 5, Varana, Serramazzoni (MO), 41028, P. IVA 015848660363

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

CONSIDERATO che in data 27/03/2019, presso l'allevamento indicato in oggetto, Azienda Agricola Ovomontano di Via Campodollo 5, Varana, Serramazzoni (MO), è stato accertato un focolaio di Salmonellosi per S. Enteritidis (capannone 3);

PRESO ATTO che sulla base della normativa sanitaria vigente il ripopolamento dei capannoni che ospitano gli animali positivi può essere fatto solamente con animali vaccinati;

CONSIDERATO che pertanto, in data 30-09-2020, l'Azienda Agricola Ovomontano di Marchetti & C. s.s, per il tramite del Legale Rappresentante sig. Marco Marchetti, ha effettuato la richiesta di rimborso spese dei vaccini per il ripopolamento (protocollo n.69650/20 del 2.10.2020), dell'allevamento in questione (codice aziendale 042MO070), come peraltro previsto dal Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2019-2021, per un totale della spesa pari ad euro 3.696,00 + iva 10% (3.732,96);

CONSIDERATO che la presente Azienda Agricola ha presentato tutta la documentazione necessaria in allegato alla suddetta domanda di rimborso, come predisposta dal Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria, ai fini della corresponsione del rimborso spese per i vaccini necessari al ripopolamento con animali vaccinati dell'allevamento in oggetto;

CONSIDERATO che sulla base della predetta documentazione, il Direttore della Sanità Animale del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria, ha dichiarato che la predetta Azienda Agricola Ovomontano di Marchetti & C. s.s. risulta aver diritto al rimborso delle spese per vaccini, quantificato in euro 3.696,00 + iva 10% (3.732,96);

ACQUISITO tramite DURC ON LINE, la comunicazione da parte del Ministero dell'Interno del 29.12.2020, Pr_MOUTG_Ingresso_0101456_20201222, che a carico della Azienda Agricola Ovomontano società semplice di Marchetti & C., codice fiscale: 01584860363, e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, attualmente non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011 (antimafia);

VISTO il Decreto Ministero della Salute 2 Febbraio 2008 "Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole della specie Gallus Gallus - condizioni e modalità di abbattimento", nonché la nota del 9 Febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria - "Rimborso spese di vaccinazione in relazione ai piani di salmonella nelle ovaiole";

VISTA la nota del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna del 27 Dicembre 2010 "Piani Salmonella Avicola- modalità di rimborso delle spese di vaccino a seguito positività di un gruppo per Enteritidis e Typhimurium" che, in particolare, al periodo 4 stabilisce quanto segue: "All'azienda avicola che ha vaccinato gli animali spetta il risarcimento del costo del vaccino e non delle operazioni di vaccinazione. Tale risarcimento è anticipato dalla Azienda USL competente per territorio che ne richiede poi il rimborso alla Regione";

VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 206 del 17-2-2016 e s.m.i. concernente le funzioni proprie e delegate ad ogni Servizio e, in particolare, il punto 4 dell'allegato 6.4, "compiti e poteri specifici del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica", che attribuisce al Direttore del Dipartimento di Sanità pubblica la competenza all'adozione delle decisioni relative a "Corresponsione delle indennità per l'abbattimento di capi di bestiame".

Su proposta del Direttore dell'Area Dipartimentale veterinaria e del Direttore Sanità Animale del Servizio Veterinario,

DECIDE

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- 1) di riconoscere e liquidare la somma di euro 3.696,00 + iva 10% (3.732,96), a titolo di rimborso spese per vaccini necessari al ripopolamento con animali vaccinati in seguito ad un focolaio di salmonellosi;
- 2) di imputare la spesa di euro 3.732,96 al budget assegnato al Dipartimento di Sanità Pubblica per l'anno 2020, iscrivendola al fattore produttivo 611515, c.e. 502150, centro di costo 30150 del bilancio 2020;
- 3) di prevedere il rimborso da parte della Regione Emilia Romagna della spesa sopra indicata pari a € 3.732,96 da iscrivere al conto di ricavo 300010 "trasferimenti RER extrafondo destinazione vincolata" bilancio 2020;
- 4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Segreteria Generale, al Servizio Economico Finanziario nonché al Servizio Veterinario;
- 5) di precisare che il responsabile del procedimento secondo quanto previsto dalla L. 241/90 e s.m.i. è il Dr. Agazzani Marco Direttore Amministrativo del Dipartimento di Sanità Pubblica.

Davide Ferrari
(firmato digitalmente)